ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "CAMILLO FINOCCHIARO APRILE"
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale
VIA CILEA , 56 - 90144 PALERMO – TEL. 091.343509 C.M. PAPM010003 C.F. 80016800825
www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it – P.E.O. **papm010003@istruzione.it** – P.E.C.papm010003@pec.istruzione.it

Prot. N° 10337/2017 Palermo, 07/11/2017

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2009
AGGIORNATO E MODIFICATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 30/10/2017

PARTE PRIMA

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 (Consiglio di classe)
Le funzioni del Consiglio di classe sono disciplinate dall'art. 5 del D. Lgs. 297/94. Ogni Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, e alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
I consigli sono presieduti dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe con specifica delega del dirigente.
Il docente coordinatore del Consiglio di classe svolge, altresì, coadiuvato dal segretario del Consiglio, i seguenti compiti:

- coordina le attività curricolari, integrative e complementari della classe;
- cura i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le famiglie in merito alla programmazione e all'andamento generale della classe;
- sottoscrive, su delega del dirigente scolastico, il *Patto Educativo di Corresponsabilità* con lo studente e la famiglia;
- acquisisce tutti i dati ed i materiali necessari per la trattazione dell'ordine del giorno;
- individua e segnala eventuali problemi e difficoltà da risolvere;
- controlla periodicamente le assenze ed i ritardi degli allievi e segnala alla segreteria i casi in cui è necessario convocare la famiglia dell'alunno;
- provvede alla predisposizione dell'apposito modulo per la proposta di adozione dei libri di testo;
- provvede alla predisposizione del materiale e dei file relativi agli scrutini elettronici;
- coordina la consegna alle famiglie delle schede di informazione relative al debito formativo, della scheda informativa sulle iniziative di recupero curricolare ed extracurricolare deliberate dal Collegio dei docenti, delle informazioni riguardanti gli alunni non promossi o promossi con debito formativo;
- provvede alla predisposizione del calendario relativo alle prove finali di verifica dei debiti;
- raccoglie le istanze dei colleghi, degli studenti e delle famiglie per le attività integrative e complementari: viaggi di istruzione, uscite didattiche, partecipazione della classe ad attività proposte dalla scuola o dalla scuola condivise;
- altri compiti attribuiti da specifiche circolari del dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi membri.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal coordinatore a uno dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 2 (Collegio dei docenti)
Le funzioni del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art.7 del D. Lgs. 297/94.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal dirigente ad uno dei docenti collaboratori.

Art. 3 (Consiglio di Istituto e giunta esecutiva)
Le funzioni del Consiglio di Istituto sono stabilite dal D. Lgs. 297/94 e dal D.I. 44/2001.
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti.
Le riunioni del Consiglio e della giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 4 (Prima convocazione del Consiglio d'Istituto)
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico.

Art. 5 (Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'Istituto)
Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. Il segretario viene designato dal presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 6 (Convocazione del Consiglio d'Istituto)
Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 7 (Relazione annuale del Consiglio d'Istituto)
La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e al Consiglio Scolastico provinciale prevista dall'art.6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/4/1974 n. 416, è predisposta entro il mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il mese di novembre, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.
La relazione è inviata, di norma, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio di istituto, al provveditore agli studi entro il 30 novembre. Ovviamente la relazione è anche inviata al Consiglio scolastico provinciale

Art. 8 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti)
Ai sensi della legge 107/2015, il comitato per la valutazione dei docenti è formato dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da 2 docenti scelti dal Collegio dei docenti, da 1 docente scelto dal Consiglio d'Istituto, da 1 genitore e da 1 studente, anch'essi scelti dal Consiglio d'Istituto, e da un membro esterno nominato dall'U.S.R.
Il comitato è chiamato ad elaborare i criteri per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dei commi 126-130 dell'art. 1 della Legge 107/2015.
Il comitato esercita altresì le competenze previste dalla legislazione vigente in materia di valutazione del servizio (su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico), di anno di formazione dei docenti neoassunti e di riabilitazione del personale docente dell'Istituto.

TITOLO II - NORME COMUNI

Art. 9 (Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali: Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto, Consiglio di classe)
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di norma non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, a meno che situazioni d'urgenza non richiedano una convocazione in tempi più brevi. Il preavviso deve essere non inferiore ai 10 giorni per le riunioni in cui si devono approvare i bilanci di previsione e/o i conti consuntivi.
La convocazione deve essere effettuata previa circolare per il Collegio dei docenti e Consiglio di classe; previa nota diretta ai singoli membri per il Consiglio d'Istituto. In ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale che, solo in caso di comprovata urgenza, potrà essere effettuata con avviso telefonico almeno 24 ore prima.
Nella nota di convocazione devono essere indicati, oltre all'orario e al luogo, gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta dell'organo collegiale, per la cui validità in ogni caso, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
E' consentito l'uso del registratore. Il verbale viene letto e confermato nella seduta successiva ove non sia stato redatto seduta stante ma su appunti. Qualora non si raggiunga il numero legale la seduta è rinviata a non oltre giorni 5, previa convocazione affissa all'albo dell'Istituto.

Art. 10 (Elezioni degli organi di durata annuale)
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico con le modalità previste dalle vigenti norme. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 11 (Surroga dei membri cessati)
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualunque causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
Il dirigente scolastico, visti gli atti della Commissione elettorale, emana i decreti di nomina per surroga e ne dà comunicazione al Consiglio per l'insediamento nella prima riunione utile.

Art. 12 (Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni)
L'organo collegiale è validamente costituito anche se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per la validità dell'adunanza del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 13 (Decadenza)
Coloro che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla carica di consigliere e vengono surrogati.

Art. 14 (Pubblicità delle sedute)
Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. Il Consiglio stabilisce le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore, alla capienza e idoneità dei locali disponibili e all'ordinato svolgimento delle riunioni.
Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio comunale.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 15 (Pubblicità degli atti)
Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola così come disciplinato dall'art.43 del D.

Lgs. n°297/1994.
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della normativa specifica vigente.

TITOLO III – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 16 (Assemblee studentesche e comitato studentesco)

Le assemblee studentesche sono un diritto soggettivo degli studenti disciplinato dalla vigente normativa (artt. 42, 43,44 D.P.R. 416/74, artt. 12, 13, 14 D.Lgs 297/94, C.M. n. 312/79)
Gli studenti hanno il diritto e il dovere civico di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti. La partecipazione alle assemblee studentesche non costituisce tuttavia obbligo per gli studenti.
Gli studenti che non volessero partecipare all'assemblea di istituto svolgeranno regolari attività didattiche in aula. I rappresentanti di classe presenteranno al dirigente scolastico, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, un elenco degli alunni che intendono o non intendono parteciparvi.
Gli studenti hanno diritto:
ad una assemblea mensile di classe della durata di n° 2 ore
ad una assemblea mensile di Istituto, tranne che nei trenta giorni precedenti il termine delle lezioni, in orario curricolare.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.
È consentita un'altra assemblea mensile di Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali. La durata dell'assemblea va concordata con il dirigente in rapporto alle ore di disponibilità dei locali.
L'assemblea di classe deve essere richiesta almeno tre giorni prima al dirigente scolastico e deve riportare la firma dei docenti delle ore impegnate. L'autorizzazione verrà trascritta sul registro di classe.
Non è consentito utilizzare nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea di Istituto o di classe, nel corrispondente mese. L'assemblea (di classe e di Istituto) non dovrà svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana. L'assemblea degli studenti deve darsi un regolamento da presentare al Consiglio di Istituto.
All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.
L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima del suo previsto svolgimento.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Le assemblee studentesche si svolgono, di norma, nella sede centrale della scuola. In presenza di problemi di capacità di accoglienza dei locali (rapporto tra mq. e numero di partecipanti), esse dovranno svolgersi in modo tale da garantire la sicurezza degli studenti (per esempio in momenti differenziati), e comunque nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza relativi alla capacità di accoglienza del luogo in cui vengono effettuate.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non è consentito, nei giorni di indizione di assemblea, l'abbandono dei locali scolastici fino alla prevista conclusione delle attività didattiche.
Gli studenti, al momento della richiesta dell'assemblea, chiariscono anche l'orario di avvio e di conclusione delle attività, al termine delle quali riprendono le normali attività didattiche.
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 17 (Assemblea dei genitori)
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto e possono riunirsi in assemblea.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano almeno duecento genitori.
Il dirigente scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo dell'Istituto, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

PARTE SECONDA

TITOLO I - STUDENTI

Art. 18 (Riferimenti normativi)
Il presente regolamento fa propri il D.P.R . 24/06/1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria" e il D.P.R. 21/11/2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n.249/98".

Art. 19 (Finalità della valutazione del comportamento degli studenti)
La disciplina è affidata oltre che alla sensibilità e all'autocontrollo degli studenti, alla responsabilità del dirigente scolastico, dei docenti e dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.
Il personale della scuola vigila sugli alunni secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente, intervenendo, con opportuno richiamo, quando la loro condotta negativa interferisca nella sfera delle loro competenze. Ogni trasgressione ufficialmente sanzionata sarà registrata sul registro di classe e sulla scheda personale.

Art. 20 (La valutazione del comportamento degli studenti risponde a specifiche finalità)
- Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con riguardo alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile
- Verificare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita della scuola
- Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e con il rispetto dei propri doveri
- Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli alunni.
La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La valutazione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.

Art. 21 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento)
Ai fini della valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell'anno.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, non può essere riferita ad un singolo episodio e deve tener conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Art. 22 (Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente)
La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di particolari gravità riconducibili alla fattispecie della irrogazione della sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.
L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al presente regolamento.

La valutazione di insufficienza del comportamento richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di classe sia ordinario che straordinario e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
La scuola cura con particolare attenzione l'elaborazione del Patto Educativo di Corresponsabilità ed il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Art. 23 (Attribuzione del voto di condotta)
Il Consiglio di classe, per l'attribuzione del voto di condotta, fa riferimento ai seguenti indicatori e descrittori:

VOTO	INDICATORI	DESCRITTORI
10	Comportamento	Eccellente, responsabile e propositivo, serio e scrupoloso.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Costantemente attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Lodevole, completo, autonomo e puntuale.
9	Comportamento	Ottimo, responsabile e propositivo.
	Frequenza	Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Attenta, interessata e costruttiva.
	Impegno didattico	Regolare e costante.
8	Comportamento	Buono per responsabilità e collaborazione.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi saltuari (max5 a.s.).
	Partecipazione	Interessata e costante.
	Impegno didattico	Discreto rispetto delle consegne.
7	Comportamento	Complessivamente corretto e rispettoso.
	Frequenza	Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi frequenti (max10a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Sufficiente.
	Impegno didattico	Sufficiente rispetto delle consegne.
6	Comportamento	Complessivamente corretto.
	Frequenza	Molto irregolare, ripetuti ritardi e uscite anticipate (oltre 10 a.s.) ritardo nelle giustificazioni.
	Partecipazione	Discontinua, disinteressata e dispersiva.
	Impegno didattico	Scarso rispetto delle consegne, mancanza di autonomia operativa.

5		Mancata consapevolezza della cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. Mancato rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del regolamento d'Istituto esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità (fenomeni di violenza, di bullismo, di offesa alla dignità e al rispetto della persona e di vandalismo) per i quali si prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Mancata dimostrazione di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento del percorso di crescita e di maturazione personale verso l'acquisizione di una compiuta consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.

Art. 24 (Comportamento e frequenza)

- Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità i corsi, compresi quelli opzionali e facoltativi che hanno liberamente scelto; parimenti sono tenuti a frequentare le attività e le iniziative non curricolari cui hanno aderito.
- Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio eseguendo con diligenza i compiti e presentandosi in classe forniti dei libri e delle attrezzature delle discipline previste nell'orario giornaliero delle attività.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutti lo stesso rispetto, anche formale, che è assicurato a ciascuno di loro, mantenendo una condotta coerente con i principi di correttezza, lealtà ed onestà ed astenendosi dai comportamenti lesivi della dignità altrui, nel rispetto della libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dagli organi preposti e a rispettare le indicazioni a tal uopo impartite.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e ad avere cura delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, e di ogni altra dotazione ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio scolastico e a quello di terzi.
- Gli studenti condividono le responsabilità della cura dell'ambiente scolastico che contribuiscono a rendere più accogliente e favorevole alla propria crescita integrale.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari e le disposizioni che regolano l'accesso e l'uscita dalla scuola ed a non introdurre persone estranee, salvo che non siano autorizzate, nei locali scolastici.

Art. 25 (Ingresso a scuola e orario delle lezioni)

L'accesso alla scuola, segnalato dal suono della campana, ha luogo nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni. Al secondo segnale della campana gli alunni che non si trovassero ancora nella propria classe sono tenuti a raggiungerla compostamente e nel più breve tempo possibile. Eventuali ritardi saranno vagliati ed, eventualmente, giustificati dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli orari, deliberati annualmente dal Consiglio d'Istituto, fatte salve misure di emergenza che possono temporaneamente modificarli, si articolano come da schema appresso riportato:

Le attività didattiche si svolgono da lunedì a venerdì di ogni settimana. Hanno inizio alle ore 08:00 e procedono secondo la seguente scansione:

I ora	Dalle ore 08:00 alle ore 09:00
II ora	Dalle ore 09:00 alle ore 10:00
III ora	Dalle ore 10:00 alle ore 11:00
IV ora	Dalle ore 11:00 alle ore 12:00
V ora	Dalle ore 12:00 alle ore 13:00
VI ora	Dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Art. 26 (Ritardi)

L'entrata a seconda ora è concessa soltanto in via del tutto eccezionale. Dopo 5 ritardi saranno informate le famiglie.

Art. 27 (Intervallo)
E' previsto per gli studenti un intervallo, anche per consentire la consumazione di una piccola colazione, tra le ore 10:50 (ultimi dieci minuti della terza ora di lezione) e le ore 11:10 (primi dieci minuti della quarta ora di lezione).
L'intervallo di cui al capoverso precedente sarà svolto dagli studenti all'interno dei locali della scuola. Esclusivamente durante lo svolgimento dell'intervallo è consentito da parte degli alunni l'uso dei distributori automatici presenti in Istituto.
In presenza di studenti in aula, la sorveglianza resta affidata ai docenti in servizio.
Gli studenti hanno tuttavia la possibilità di usufruire degli spazi esterni presenti nella scuola. Fuori dall'aula la sorveglianza verrà esercitata dai docenti preposti e dal personale A.T.A., per il quale viene predisposto uno specifico piano da parte del Dirigente Scolastico.
Qualora gli allievi di una classe dovessero optare per lo svolgimento dell'intervallo fuori dall'aula, il docente in servizio è chiamato ad effettuare la vigilanza negli spazi frequentati dagli alunni. Il servizio di vigilanza sugli alunni da parte del docente in servizio è concluso soltanto all'arrivo del collega che lo sostituisce al cambio dell'ora.
E' comunque compito dei docenti in servizio collaborare con tutto il personale al fine di evitare calche e assembramenti di studenti in ogni locale della scuola e soprattutto negli spazi comuni quali corridoi e servizi igienici, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta si delineino, da parte degli studenti, comportamenti scorretti e/o poco riguardosi nei confronti delle persone, dell'ambiente e più in generale, dell'Istituzione scolastica.
Durante lo svolgimento dell'intervallo è proibito l'accesso alle scale di emergenza.

Art. 28 (Uscita dalla scuola)
La campana di fine delle attività suonerà all'ora stabilita annualmente dal Consiglio d'Istituto.
Fatta salva l'eventuale interruzione anticipata dei primi giorni di scuola, le attività didattiche si concludono: tutti i giorni per le classi terze, quarte e quinte e, nei giorni martedì e giovedì per le classi prime e seconde, alle ore 14:00; nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, per le prime e le seconde classi, alle ore 13:00.
Il presente orario entra in vigore dal primo giorno di attivazione dell'orario completo.
L'uscita prima dell'orario normale è consentita solo in caso d'inderogabile e motivata necessità e dietro richiesta e autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale dell'alunno e concessione del Dirigente scolastico o, in sua assenza, di un suo delegato. In ogni caso gli studenti, per evitare fastidiose interruzioni della lezione, potranno allontanarsi dall'Istituto non prima della fine dell'ora e, se minorenni, solo se accompagnati da un genitore, da chi esercita la potestà genitoriale o suo delegato. L'autorizzazione all'uscita concessa dalla dirigenza verrà consegnata da uno dei collaboratori scolastici disponibile, al suono della campana, al docente presente in aula che la annoterà sul registro di classe. Non sarà concessa l'autorizzazione a nonni, zii, fratelli ecc. se non delegati in forma scritta da chi esercita la potestà genitoriale. La delega deve essere preventivamente consegnata, con allegata fotocopia dei documenti del delegante e del delegato, da uno dei genitori. Gli alunni maggiorenni, nel caso di richiesta di uscita anticipata, devono farsi rilasciare nulla osta dal docente dell'ora. Nei mesi conclusivi dei quadrimestri (gennaio e maggio-giugno) non saranno rilasciati permessi per uscite anticipate e entrate posticipate, eccezion fata per i casi di comprovato e indifferibile bisogno. Può essere consentita agli alunni pendolari residenti in altri Comuni, soltanto nei casi di incompatibilità degli orari dei mezzi di trasporto pubblico extraurbano con l'orario di uscita dalla scuola, l'uscita anticipata secondo le modalità stabilite annualmente con specifica delibera da parte del Consiglio d'Istituto.
Per gli alunni minori di 14 anni l'uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni può avvenire solamente dietro liberatoria firmata dai genitori o esercenti potestà genitoriale.

Art. 29 (Permessi di uscita dalla classe)
Non è consentito accordare permessi a più di un alunno per volta per recarsi in bagno. Non si acconsentirà all'uscita di un altro alunno se il precedente non sia tornato in classe. Il dirigente scolastico può disporre particolari modalità di monitoraggio di tali permessi che saranno tempestivamente rese note attraverso apposita circolare interna informativa.

Art. 30 (Uso dei servizi igienici)
Ognuno è tenuto all'uso corretto dei gabinetti nei quali non è consentito sostare oltre il tempo necessario e in gruppo.

Art. 31 (Variazioni sull'orario)
Eventuali variazioni sull'orario di entrata e di uscita e i giorni di vacanza saranno comunicati ufficialmente con circolare a firma del dirigente scolastico.

Art. 32 (Assenze)
Gli alunni hanno l'obbligo di presenziare alle lezioni in modo assiduo.

Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni possono essere riammessi solo con regolare nota firmata da uno dei genitori sul libretto personale delle assenze. Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora di lezione i quali apporranno la loro firma sul libretto personale e sul registro di classe. Per le assenze consecutive di 5 o più giorni occorre, per la riammissione in classe, oltre alla nota dei genitori, certificato medico attestante l'assenza di malattie contagiose.
In casi di dimenticanza della giustificazione l'alunno potrà, in via eccezionale, essere ammesso provvisoriamente alle lezioni. Per ripetute dimenticanze della giustificazione sarà contattata la famiglia. Per le assenze non giustificate si darà avviso alle famiglie. In caso di dimenticanza del certificato medico di riammissione, l'alunno momentaneamente sarà ospitato in biblioteca e saranno avvisati i genitori.

Art. 33 (Diritti e Doveri degli studenti) Diritti
L' istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- La formazione culturale e professionale.
- Un servizio educativo e didattico di qualità.
- Offerte formative aggiuntive e iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
- La tutela della riservatezza.
- Un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
- La libera espressione della propria opinione.
- Una valutazione trasparente e tempestiva.
- I servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri

- Gli studenti devono essere leali, riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità.
- Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali, a frequentare con regolarità i corsi e le altre attività che vengono svolte, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, nel contesto dei lavori scolastici nonché ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione e sono tenuti ad indossare abbigliamento sportivo nei giorni in cui sono previste lezioni di educazione fisica ed attività ginniche e sportive.
- Gli studenti non devono indossare cappelli e occhiali da sole durante le lezioni.
- Gli studenti devono usare un linguaggio corretto evitando parole offensive ed ogni forma di aggressività.
- Gli studenti devono mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato, corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza civile.
- Gli studenti devono rispettare il lavoro degli insegnanti e dei compagni e non ostacolare con il loro comportamento il normale svolgimento delle lezioni.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola, e l'ambiente di studio e di lavoro, che devono collaborare a rendere più accogliente e confortevole, perché fattore di qualità della vita della scuola.
- Gli studenti saranno tenuti a risarcire i danni anche involontari causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
- Gli studenti, nella logica della responsabilità democratica della tutela dei beni comuni, hanno il compito di isolare ed indicare i responsabili di atti di vandalismo, distruzione, e danneggiamento di cose appartenenti alla collettività.
- Gli studenti devono osservare le norme di igiene e sicurezza come forma di rispetto per se stessi e per la collettività.

TITOLO II – SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

Art. 34 (Codice disciplinare)
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Esse hanno finalità educativa e pertanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto della prevedibilità dell'evento e del grado di maturità del soggetto, anche in rapporto all'età anagrafica;
- rilevanza degli obblighi violati;
- grado di danno o di pericolo causato o di disservizio determinato;
- sussistenza di circostanze aggravanti o di attenuanti con riguardo ad eventuali precedenti;
- concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro. La recidiva comporta sanzioni di maggiore gravità.

Art. 35 (Divieti)
Carte, bicchieri o resti di cibi, ecc. consumati durante l'intervallo tanto nella classe quanto negli altri spazi della scuola dovranno essere conferiti nei cestini all'uopo disposti.
L'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante l'attività didattica, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, incide in maniera negativa sulla concentrazione, l'attenzione e l'apprendimento. E' perciò fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, I-pod, Mp3...) di loro proprietà o in loro possesso durante l'attività didattica ai sensi delle C.M. n.362 del 25.8.1998 e n.30 del 15.3.2007. Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici. Gli studenti potranno utilizzare i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra durante le ore di lezione solo in caso di estrema necessità ed urgenza di comunicare con la famiglia e con il permesso esplicito dell'insegnante dell'ora. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Nelle parti comuni degli edifici scolastici analoga sorveglianza spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato col ritiro del telefono o di altro apparecchio di cui sopra (preventivamente spento dallo studente) a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo consegnerà al dirigente scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori, per la custodia temporanea. Il telefono o altro apparecchio sarà restituito al termine della giornata scolastica dopo aver informato la famiglia. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.
Gli studenti dovranno astenersi, dall'acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali se non autorizzati dal dirigente scolastico.
All'interno dei locali scolastici è vietato fumare.
È vietato sostare sulle scale per l'uscita di emergenza e utilizzarle per motivi non di emergenza.
È vietato far entrare in Istituto estranei.

Art. 36 (Procedure e sanzioni disciplinari)
Le sanzioni disciplinari non si incentrano su un'impostazione esclusivamente repressiva, ma su un sistema in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria – riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa. In particolare il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe prevede l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ecc.).
Per casi particolarmente gravi, esperite tutte le necessarie procedure di accertamento dell'accaduto di consultazione dei vari organi collegiali, nonché degli studenti e dei genitori si potrà applicare la sanzione che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle

autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi di episodi di violenza o di inosservanza grave delle norme di sicurezza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
Le violazioni dei doveri di cui agli articoli precedenti, della parte seconda del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, e nel rispetto del procedimento di seguito previsto, all'applicazione delle sotto elencate sanzioni disciplinari:

TABELLA A

MANCANZE DISCIPLINARI NON GRAVI		
COMPORTAMENTI	**SANZIONI**	**ORGANI**
Disturbo delle lezioni	Richiamo verbale	Dirigente scolastico e Docenti
Uso di abbigliamento non adeguato al contesto scolastico	Richiamo verbale	Dirigente scolastico e Docenti
Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione	Richiamo verbale e ammonizione scritta	Dirigente scolastico e Docenti
Contravvenzione alle disposizioni del docente	Richiamo verbale e ammonizione scritta	Dirigente scolastico e Docenti
Uscita dall'aula durante il cambio dell'ora	Richiamo verbale e ammonizione scritta	Dirigente scolastico e Docenti
Mancata giustificazione degli ingressi a seconda ora e delle assenze	Ammonizione scritta	Docente coordinatore Docente dell'ora
Disturbo continuato delle lezioni	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico e Docenti
Consumo di alimenti e/o bevande in classe	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico e Docenti

TABELLA B

MANCANZE DISCIPLINARI "GRAVI"		
COMPORTAMENTI	**SANZIONI**	**ORGANI**
• Falsificazione della firma del genitore • Ricorso alla violenza all'interno di una discussione e o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui • Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui • Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone • Sottrazione di oggetti altrui • Uscita dalla classe senza autorizzazione • Mancato rientro in classe in orario congruo • Rifiuto di dichiarare il proprio nome e la classe di appartenenza al personale della scuola	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
• Lanci di oggetti contundenti • Violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati • Introduzione nella scuola di alcolici e droghe	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe

Mancato rispetto delle strutture e delle attrezzature : • Danneggiamento volontario di attrezzature e di strutture(vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre…) • Mancato mantenimento dell'ordine e o della pulizia degli ambienti scolastici	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Infrazione del divieto di fumo	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Uso di telefonini cellulari e altri dispositivi elettronici durante le lezioni	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Uso di videocamere , fotocamere e registratori vocali nei locali dell'istituto	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Mancato mantenimento dell'ordine e/o della pulizia degli ambienti scolastici, tanto da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediate successive	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sino a 15 giorni)	Consiglio di Classe
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Recidiva di atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto
Impossibilità di esperire interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto

TABELLA C

MANCANZE DISCIPLINARI PUNIBILI CON MULTA		
COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola e per fumare sostanze vietate	Da € 27,50 a £275,00 con le aggravanti di legge (Art. 1 legge n. 584 del 11/11/1975 DPCM 14/12/95 legge n. 448 28/12/2001 art. 52 comma 20)	Dirigente scolastico o funzionario individuato ai sensi della normativa vigente a seguito della segnalazione dell'infrazione
Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza	Secondo l'entità del danno	Dirigente scolastico o suo delegato a seguito della segnalazione dell'infrazione

Il pagamento della multa non estingue le mancanze disciplinari e non esclude quindi l'applicazione delle sanzioni di cui alle tabelle A e B.
Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 37 (Allontanamento dalla scuola)
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni disciplinari. La reiterazione di mancanze disciplinari non gravi si configura come una grave infrazione disciplinare e, pertanto, può essere sanzionata col temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.
L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore ai tre giorni non può partecipare per tutto l'anno scolastico alle visite d'istruzione o ad altre attività integrative. Durante il periodo previsto per le visite o per le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe.
Il Consiglio di classe può stabilire di escludere dalla partecipazione a visite o viaggi di istruzione i responsabili di comportamenti sanzionati.
Nei periodi di allontanamento fino a 15 giorni la scuola, per il tramite del Consiglio di classe, mantiene un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Per allontanamenti superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola, attraverso il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza), promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 38 (Procedimenti disciplinari)
Il dirigente scolastico e i docenti sono individualmente competenti per le sanzioni consistenti in richiami verbali e ammonizioni scritte.
I docenti potranno, con apposita comunicazione scritta, segnalare alla famiglia dello studente il richiamo fatto richiedendo la firma per presa visione da parte di almeno un genitore.
Il dirigente scolastico è competente a irrogare le sanzioni consistenti nel pagamento di multe.
Il dirigente scolastico o il docente coordinatore, suo delegato, irroga l'ammonizione anche su segnalazione scritta e motivata del docente.
Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per periodi non superiori ai quindici giorni.
Il procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni si svolge in seno al Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria disciplinare, secondo le seguenti fasi:

Avvio del procedimento per autonoma iniziativa del dirigente scolastico o su impulso di almeno un docente che abbia rilevato la mancanza disciplinare annotandola sul giornale di classe

- Convocazione del Consiglio di classe straordinario disciplinare da parte del dirigente scolastico.
- Invito delle parti sottoposte a procedimento: gli studenti sottoposti a procedimento disciplinare assistiti , se minorenni, dai loro genitori devono essere invitati a intervenire al Consiglio di classe per esporre le proprie ragioni.
- Invito della parte lesa: se il comportamento che configura mancanze disciplinari ha prodotto danni a soggetti terzi, appartenenti comunque alla comunità scolastica, anche questi devono essere invitati a intervenire al Consiglio di classe per rappresentare la propria versione dei fatti.
- Convocazione dei testimoni: il Consiglio di classe può, se lo ritiene utile all'esatta ricostruzione degli avvenimenti, convocare le persone appartenenti alla comunità scolastica che risultano essere informate dei fatti affinché rendano la propria testimonianza.
- Istruttoria del procedimento mediante la raccolta delle memorie scritte che le parti interessate (dirigente scolastico, docenti, testimoni, e parti del procedimento) volessero produrre nonché l'audizione delle parti e dei testimoni.
  Le persone a vario titolo intervenute al Consiglio di classe devono essere ascoltate una alla volta e in separata sede. Nel caso in cui due o più persone rappresentassero versioni dei fatti contrastanti, il Consiglio di classe può disporre che siano ascoltate in contraddittorio. Durante il contraddittorio gli studenti minorenni possono essere assistiti dai genitori i quali però non devono, in alcun caso, rivolgersi direttamente alla controparte del proprio figlio.

- Decisione: Il Consiglio di classe delibera l'irrogazione della sanzione solo se in fase istruttoria sono stati raccolti elementi concreti e precisi dai quali si possa inequivocabilmente desumere che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente sottoposto a procedimento. In tutti gli altri casi, il Consiglio di classe delibera di chiudere il procedimento senza irrogare alcuna sanzione.
- Comunicazione del provvedimento: il provvedimento disciplinare va formalmente comunicato al destinatario o, se si tratta di minore, ai suoi genitori.

Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e su quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. In questo caso il procedimento prende avvio su impulso del dirigente scolastico o del Consiglio di classe che, dichiaratosi incompetente, ha rimesso il caso al Consiglio d'Istituto e prosegue secondo le fasi di cui alle lettere c e seguenti del punto precedente.
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 39 (Impugnative, Organo di Garanzia e suo funzionamento. Ricorsi)
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia.
Tale organo è nominato annualmente con decreto del dirigente scolastico che lo presiede ed è composto da due docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, quali membri effettivi, e da due docenti, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, quali membri supplenti.
La componente docente viene designata dal Consiglio di Istituto, mentre gli altri componenti sono eletti in occasione delle elezioni degli organi collegiali di durata annuale.
In caso di decadenza per qualsiasi motivo della componente docente, il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile individua altro docente. In caso di decadenza per qualsiasi motivo delle altre componenti si procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
I membri supplenti intervengono alle sedute dell'organo di garanzia in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
La convocazione dell'organo di garanzia deve essere disposta con un congruo preavviso di norma non inferiore a 3 giorni rispetto alla data delle riunioni, a meno che situazioni d'urgenza non richiedano una convocazione in tempi più brevi.
Nella nota di convocazione devono essere indicati, oltre all'orario e al luogo, gli argomenti da trattare nella seduta.
L'organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti siano rappresentate.
Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Di ogni seduta viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, individuato dal presidente tra i componenti dell'organo, steso su apposito registro a pagine numerate.
Qualora non si raggiunga il numero legale la seduta è rinviata a non oltre giorni 3, previa riconvocazione.
L'organo di garanzia, inoltre, decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche di quelle contenute in questo regolamento, gli studenti o chiunque ne abbia interesse possono presentare reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo il disposto dell'art 5, punti 3 e ss. dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
Sui reclami di cui sopra, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

PARTE TERZA

ATTIVITA' SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE

Art. 40 (Viaggi di istruzione)
I viaggi di istruzione vanno inquadrati in un unico contesto didattico-culturale, che realizzi obiettivi programmati e mirati ad accrescere il tasso culturale degli studenti e devono comunque scaturire da una relativa motivazione elaborata dai singoli Consigli di classe che si coniughi con la più vasta programmazione del Collegio dei docenti. Il viaggio di istruzione è ratificato dal Collegio dei docenti e reso realizzabile dal Consiglio d'Istituto.
Gli Organi Collegiali determinano il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.
Per l'organizzazione dei viaggi sono sentiti i pareri degli studenti riuniti in assemblea d'Istituto o nel comitato studentesco.
Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:
- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi; - viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;
- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

L'Istituto si atterrà a quanto disposto dal D.L. 17 marzo 1995, n. 111 (pubblicato nella G.U. n. 88, serie generale, del 14 aprile 1995) che ha introdotto, in attuazione della direttiva 314/90 CEE, una nuova normativa in materia di "pacchetti turistici", finalizzata ad inserire elementi di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra agenzie di viaggio ed utenti, rapporto che configura un vero e proprio contratto di fornitura di servizi.
Si farà molta attenzione, nella scelta dei servizi offerti, al rapporto qualità-prezzo, alla sostenibilità economica da parte delle famiglie e soprattutto al profilo relativo alla sicurezza e alla presenza di sufficienti elementi di garanzia.
I docenti devono considerare parte integrante del loro servizio il viaggio di istruzione. Per la sua natura organizzativo finanziaria oltre che didattico-culturale, l'attività connessa può essere coordinata dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
E' fatto divieto assoluto intrattenere diretti rapporti con i "tour operators" e le agenzie di viaggi.
L'individuazione dell'agenzia organizzatrice del viaggio deve avvenire attraverso il metodo della licitazione o della trattativa privata.
Scelta l'agenzia e programmato il viaggio, la dirigenza e l'agenzia firmeranno un normale contratto che vincola quest'ultima al rispetto di determinate caratteristiche che devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Nota prot.1385 del 13/2/2009; Circolare ministeriale 632/1996; D. Lgs. 111/1995; Direttiva 90/314/CEE; Circolare ministeriale 291/1992; tutta la normativa specifica successiva).
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla normativa vigente e alle specifiche delibere degli organi collegiali.

Art. 41 (Uso della palestra)
L'uso della palestra è prioritario per l'attività della scuola, sia quella curricolare che quella dei gruppi sportivi. Compatibilmente con gli impegni interni di cui sopra, può essere dato parere favorevole all'uso della palestra a società sportive secondo quanto stabilito dall'articolo 43 del presente Regolamento.
L'accompagnamento degli alunni sarà curato dai docenti, a norma della circolare 5/1/ 1977, n. 2 , solo in caso di particolari necessità tale mansione può essere svolta dal personale ausiliario. In relazione a eventuali rischi di responsabilità civili, in caso di incidenti in itinere, il personale preposto a tale compito può essere assicurato.

Art. 42 (Concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici)
Visto l'art. 32. D.A. 895/01 "Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale"

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "CAMILLO FINOCCHIARO APRILE"
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale
VIA CILEA , 56 - 90144 PALERMO – TEL. 091.343509 C.M. PAPM010003 C.F. 80016800825
www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it – P.E.O. **papm010003@istruzione.it** – P.E.C.papm010003@pec.istruzione.it

Visto l'art. 33, D.A. 895/01 "Interventi del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale"
Visto l'art. 35, D.A. 895/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza delle attività contrattuale" Visto l'art. 50, D.A. 895/01 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" Visto il D.I. 44/2001
Visto il Piano dell' Offerta Formativa

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 32 del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/01, l'attività negoziale è svolta dal dirigente scolastico quale legale rappresentante dell'Istituto;
che ai sensi dell'art. 50 del D.I. 44/01 e del D.A. 895/01, "La utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi"; che ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/01, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle indicate attività negoziali, fra cui al comma c) l'utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; di seguito si disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Principi

1. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto forniti dall'ente locale competente (Provincia Regionale di Palermo) può essere concessa a terzi soltanto se compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 297/94 e art. 50 del D.I. 44/2001).
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per l'utilizzazione temporanea (art. 50 D.A. 895/2001)
4. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 TU 297/ 94).
5. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.A. 895/2001)

Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozioni culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

-attività che perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica

-attività che favoriscono i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (D.P.R. 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro -attività di istruzione e formazione coerenti con il POF.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con le attività curricolari ed extracurricolari scolastiche né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.
Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col dirigente scolastico.
In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo del locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L'Istituzione scolastica e la Provincia Regionale di Palermo sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso improprio dei locali da parte di terzi.
Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile per il periodo d'uso con massimali non inferiori a quelli previsti dall'assicurazione RC stipulata dalla scuola.

Doveri del concessionari

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica
- assumersi ogni responsabilità derivanti dall'inosservanza di quanto stabilito.

Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. L'eventuale posizionamento di materiale all'interno dell'edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall'accordo di concessione.
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Divieti particolari

E' vietato fumare; è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti: è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.
E' vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall' istituzione scolastica. E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto alla istituzione scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Corrispettivi

Nel caso di richiesta di utilizzo dei locali all'Ente locale, il richiedente dovrà versare i contributi dovuti direttamente all'Ente, nella misura da esso stabilita con propria delibera e darne comunicazione per conoscenza al dirigente scolastico. Nel caso di richiesta di utilizzo dei locali alla Scuola, il richiedente verserà alla scuola la quota a titolo di rimborso di spese vive e per eventuali servizi di sostegno all'iniziativa da parte del personale dell'istituzione scolastica (assistenza, pulizia, uso di strumentazioni, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia, ecc.). Il costo orario/giornaliero sarà stabilito dal dirigente scolastico sentito il Direttore Servizi Generali Amministrativi. Il corrispettivo comunque non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.
Eventuali contributi volontari a favore delle attività didattiche saranno utilizzati con successiva delibera del C.d.I..

Concessione gratuita

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 35, D.A. 895/01, il dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relazione sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

- E' assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90. - Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta formale e motivata.
- Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 42 bis Attività negoziali

Per le attività negoziali si rimanda al "Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera", allegato al presente.

Art. 43 (Laboratorio di informatica)

L'uso del laboratorio di informatica è regolato in modo da facilitarne l'utilizzo anche in ore pomeridiane, con la presenza di un docente.
È assicurata la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi.
L'uso del laboratorio è consentito solo in presenza del tecnico. Le attività vanno programmate e registrate.

Art. 44 (Biblioteca)

L'uso della biblioteca è consentito a tutte le componenti scolastiche dell'Istituto.
I libri in dotazione, opportunamente catalogati, sono affidati alla responsabile della biblioteca, che può essere coadiuvata dai docenti designati dal Collegio.
I volumi delle collane non possono essere dati in prestito, ne è solo consentita la consultazione in biblioteca.
La biblioteca è aperta secondo un orario che predispone l'Ufficio del dirigente scolastico.
I testi presi in prestito debbono essere restituiti, per garantirne la fruizione agli altri utenti, entro 10 giorni e comunque entro la fine delle lezioni.
In caso di mancata restituzione o di deterioramento dei testi si provvederà, anche in forma coatta, al reintegro dei volumi con spese a carico del responsabile.
Su richiesta motivata e pedagogicamente operativa dei docenti e degli studenti, si provvederà, nei limiti delle risorse del bilancio, alla dotazione libraria.

Art. 45 (Esperti esterni)

Per la realizzazione di progetti e attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, il dirigente scolastico, dopo che abbia accertato l'esistenza o meno di competenze e risorse disponibili all'interno dell'Istituto, cui ricorrere prioritariamente, può, di norma, reperire esperti esterni attraverso la procedura del bando pubblico. Per tematiche specifiche e particolari, il dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti, può individuare docenti, esperti o specialisti di chiara fama in modo diretto ed esclusivo, stipulando con essi contratti di prestazione d'opera al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Il limite massimo di compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto sarà stabilito nello specifico al momento della stipula del contratto di prestazione d'opera.

PARTE QUARTA

RAPPORTI SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Art. 46 (Albo delle comunicazioni)

E' istituito un albo in cui vengono affisse tutte le comunicazioni inerenti gli organi collegiali e in generale la vita della scuola.

Art. 47 (Comunicazione e rapporti scuola-famiglia)
Per mantenere contatti efficaci con la scuola i genitori degli alunni devono :
-curare la giustificazione delle assenze
-controllare il tempo dedicato allo studio pomeridiano
-controllare il diario
-esaminare le schede di informazioni bimestrali e le pagelle
-prestare attenzione alle comunicazioni della scuola con particolare riferimento a quelle sui debiti formativi e sui relativi corsi di recupero
-partecipare ai ricevimenti pomeridiani collettivi dei docenti
-utilizzare i ricevimenti individuali antimeridiani dei docenti
-chiedere incontri al dirigente scolastico
-partecipare alle assemblee dei genitori
-partecipare alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali -controllare periodicamente l'albo delle comunicazioni.

Art. 48 (Comunicazione scuola-studenti)
La comunicazione con gli studenti avviene:

- Mediante affissione all'albo
- Mediante circolari interne
- Mediante annotazioni sul registro di classe

Art. 49 (Il patto di corresponsabilità)
Contestualmente all'iscrizione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità proposto dalla scuola.

Art. 50 (Copia del regolamento)
Copia del regolamento è pubblicata sul sito web istituzionale a disposizione delle famiglie degli alunni e di tutto il personale.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 51 (Fotografie, vendita di oggetti, pubblicità)
È vietato fare fotografie, vendere oggetti nell'ambito dell'Istituto, pubblicizzare prodotti o attività e manifestazioni varie estranee all'ambito educativo-scolastico che prevedano acquisto di biglietti o versamenti di quote associative o che comunque richiedano impegni economici agli studenti.

Art. 52 (Contributo scolastico)
All'atto della iscrizione gli alunni devono versare alla scuola il contributo stabilito dal Consiglio d'Istituto come rimborso delle spese sostenute dalla scuola, così come di seguito indicato:

voci di spesa:

- Spese per produzione di pagelle e libretti di giustificazione
- Assicurazione degli alunni
- Contributi per viaggi d'istruzione o attività didattiche che richiedono spese a carico degli alunni
- Spese destinate all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 53 (Infortuni alunni e interventi collegati)
Gli alunni sono assicurati, a cura dell'Istituto, contro gli infortuni che possono accadere durante la permanenza a scuola e durante tutte le attività deliberate dagli organi collegiali della scuola, ivi comprese le visite aziendali, culturali e i viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero.

Art. 54 (Ritiri)
Gli allievi che si ritireranno entro il 15 Marzo, in seguito a presentazione di regolare domanda scritta, perderanno il requisito di alunni interni e potranno presentarsi agli esami quali candidati esterni, secondo le norme ministeriali. Gli alunni che non frequentano più le lezioni dal 15 marzo saranno considerati ritirati d'ufficio.

Art. 55 (Fotocopie)
Il ricorso alle fotocopie è consentito ai docenti e agli studenti solo per le finalità didattiche.
Sono demandate al dirigente scolastico la determinazione degli orari e delle modalità d'uso della fotocopiatrice e l'autorizzazione per l'effettuazione delle copie.
È consentito fotocopiare libri nel limite del 15%, così come previsto dalla normativa sul diritto d'autore. Il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, comprese l'introduzione, la prefazione, l'indice e la bibliografia ed escluse le eventuali pagine di pubblicità. Per fotocopiare oltre tale limite è necessaria un'autorizzazione formale rilasciata dagli aventi diritto, tramite l'editore. La riproduzione richiesta da insegnanti di poche pagine tratte da un libro in un numero di copie elevato per le necessità della propria classe è vietata tranne specifiche ed esplicite concessioni degli autori e dell'editore.

Art. 55 bis (Vigilanza sugli alunni)
L'ingresso degli alunni a scuola è regolato dal personale in servizio (collaboratori scolastici) per un'entrata ordinata e regolare. I collaboratori scolastici controllano l'accesso ai piani superiori degli alunni evitando che sulle scale vi siano concentrazioni eccessive di alunni e/o stazionamenti inopportuni. La vigilanza in aula è effettuata dai docenti in servizio, e, nella prima ora, a partire da 5 minuti prima del suono della campana da parte del docente che svolge la prima ora di servizio. Al cambio dell'ora il docente uscente attende il collega subentrante dell'ora successiva. In caso di ritardo di quest'ultimo il docente uscente è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico in servizio al piano per affidargli una temporanea vigilanza della classe, provvedendo a fare avvisare la Dirigenza o i servizi da essa preposti per avvisare dell'assenza del docente dell'ora successiva.
Al termine delle lezioni il docente dell'ultima ora consentirà un'uscita ordinata degli alunni dall'aula soltanto dopo il suono della campana.
I collaboratori scolastici in servizio ai piani superiori, al suono della campana che annuncia l'intervallo, la sua conclusione e il termine delle lezioni, stazionano davanti alle scale regolando il flusso degli studenti e garantendone una discesa ordinata, vietando loro l'uso dell'ascensore, salvo per determinati casi che, per necessità, vengono temporaneamente autorizzati dal Dirigente scolastico e comunicati al personale.
Negli spazi esterni alle aule la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici, ai quali spetta il compito di vietare l'accesso alle scale di emergenza, le concentrazioni degli alunni davanti o dentro determinati locali, servizi igienici e sulle scale o in prossimità di esse, di fare rispettare il divieto di fumo.

La vigilanza del divieto di fumo nei confronti del personale e dell'utenza è altresì affidata a personale docente individuato in sede di Collegio dei docenti, nominato per lo svolgimento dell'incarico dal Dirigente scolastico.
Ulteriori disposizioni possono essere fornite, attraverso circolare, dal Dirigente scolastico.

Art. 56 (Modificazioni)
Ogni modificazione del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto con i voti favorevoli di almeno i due terzi dei membri presenti.

Art. 57 (Note di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, alle specifiche delibere degli Organi collegiali nonché alle specifiche disposizioni del dirigente scolastico.